COMMISSIONE V

DIFESA

XIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 MAGGIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 135

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Liquidazione del premio di previdenza e del premio aggiuntivo ai sottufficiali dell'Esercito collocati a riposo o ricollocati in congedo (430) 135

PRESIDENTE 135, 137, 140, 143, 144
FANELLI, *Relatore* . . . 135, 139, 140, 144
GUADALUPI 136, 142
CODACCI PISANELLI 137, 143
COPPI ALESSANDRO 138, 144
ROSELLI. 138
SPIAZZI 139, 143
CARRON 140, 142
BELLAVISTA 140
CARIGNANI. 140, 144
RODINÒ, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 141, 144
AZZI 142

Disegno di legge (*Discussione*):

Aumento delle tasse annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale (535). 144

PRESIDENTE 144, 145
SPIAZZI, *Relatore* 144

La seduta comincia alle 10.

Sono presenti:

Azzi, Bartole, Bellavista, Biagioni, Bosco Lucarelli, Bottonelli, Carignani, Carron, Chatrian, Codacci Pisanelli, Coppi Alessandro, Cuttitta, Fanelli, Fusi, Giammarco, Guadalupi, Mattei, Mieville, Pietrosanti, Roselli, Spiazzi, Tolloy, Valandro Gigliola e Vocino.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Rodinò.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Pratolongo.

Discussione del disegno di legge: Liquidazione del premio di previdenza e del premio aggiuntivo ai sottufficiali dell'Esercito collocati a riposo o ricollocati in congedo. (430).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Liquidazione del premio di previdenza e del premio aggiuntivo ai sottufficiali dell'Esercito collocati a riposo o ricollocati in congedo.

Ricordo che nella seduta del 5 maggio la discussione di questo disegno di legge fu rinviata per dar modo al Relatore di fornire nuovi dati su di esso.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Fanelli.

FANELLI, *Relatore*. A seguito di quanto ebbi l'onore di esporre in altra seduta riguardo alla liquidazione del premio di previdenza e del premio aggiuntivo ai sottufficiali del-

l'Esercito collocati a riposo o ricollocati in congedo, ritengo di avere, sostanzialmente, poco da aggiungere.

Ho preso contatti con il segretario dell'Ente di previdenza ed ho esaminato attentamente la situazione del bilancio. Ho qui un prospetto riassuntivo dal quale risulta che la consistenza patrimoniale dell'Ente è di 105 milioni. Con questa cifra si deve fronteggiare tutta la situazione che verrà a crearsi in seguito ai congedi di sottufficiali che ammontano, attualmente, a circa 35.000. Le condizioni di disagio in cui si trova l'Ente sono dipese, nella maggior parte, dallo sfollamento che vi è stato di recente di 5071 unità.

Il segretario dell'Ente, mi ha fatto notare che vi è attualmente l'impossibilità di provvedere alla liquidazione ordinaria, cioè vi è l'impossibilità di liquidare i premi comparati all'ultimo stipendio percepito da ogni sottufficiale collocato in congedo.

Abbiamo esaminato attentamente, insieme, le varie possibilità ed io ho preso visione di un ordine del giorno redatto dalla Commissione interministeriale (l'onorevole Sottosegretario conosce a fondo la questione), nel quale si prospettavano due soluzioni. La prima, consistente nel modificare la legge come è stato fatto con il provvedimento in esame, l'altra consistente in un intervento presso il Tesoro per un contributo di circa 100 milioni al fine di poter sanare la situazione finanziaria dell'Ente.

Il Tesoro a questa richiesta di un contributo ha risposto negativamente perché si trova nella impossibilità di provvedere.

Quindi, a mio avviso, non rimane che la soluzione offertaci dal disegno di legge, altrimenti si verrebbe a creare una situazione finanziaria tale dell'Ente per cui questo sarebbe costretto prima o poi a dichiarare fallimento.

La differenza fra la vecchia liquidazione e la nuova che deriverà a seguito della approvazione di questo disegno di legge è abbastanza notevole. Malgrado la mia buona volontà, nulla è stato possibile fare. Allo stato un sottufficiale — ad esempio un maresciallo — che con la vecchia liquidazione e con 15 anni di servizio veniva a percepire la somma di lire 29.400, attualmente, con l'approvazione di questo disegno di legge, verrà ad avere una liquidazione di appena lire 2655.

Quindi la differenza è molto sensibile ma, d'altronde, non vi è altra soluzione.

Debbo precisare ancora un altro elemento. Sembra strano che mentre per la Cassa per i sottufficiali vi è un capitale di 100 milioni, per quella degli ufficiali il capitale sia di circa 500 milioni e si sia potuto, con un puro e semplice decreto ministeriale, far raggiungere ad essa un equilibrio finanziario mentre, per la Cassa dei sottufficiali, ciò non è stato possibile. In realtà si è in attesa dell'approvazione di questo disegno di legge.

Torno a ripetere che, malgrado la mia buona volontà e la buona volontà del Ministero della difesa di trovare una diversa soluzione, non è stato possibile far nulla.

Chiedo alla Commissione, pertanto, di approvare integralmente il disegno di legge nel suo testo, per poter dare finalmente a questo Ente un regolare assestamento che possa consentirgli di fronteggiare tutte le situazioni avvenire.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUADALUPI. Onorevoli colleghi, credo di dover richiamare la vostra attenzione sulle argomentazioni da me svolte nella penultima nostra seduta, che restano tuttora valide, anzi, direi, aggravate dalle conclusioni alle quali, purtroppo, è oggi giunto l'onorevole relatore. Prima di fare altre osservazioni desidero formulare una proposta: mi rendo conto dello stato di disagio nel quale la maggior parte di noi si trova nel decidere su questo disegno di legge, così (ed il Presidente vorrà cortesemente correggermi ove presentassi una richiesta non consentita dal regolamento) per un più approfondito esame dello stesso e perché si possa sentire il parere anche di altri colleghi che in tale materia, probabilmente, hanno maggior esperienza, mi parrebbe opportuno, nonostante ci si trovi già a decidere in sede legislativa, investire dell'esame ed approvazione del disegno di legge la Camera.

So di fare una richiesta forse nuova, ma comunque contemplata dalla Costituzione. In sede legislativa noi siamo stati investiti dell'esame di questo disegno di legge dalla Presidenza della Camera; ma, ove noi riconoscessimo sussistere oggi questi motivi di disagio, di incertezza che alcuni giorni addietro abbiamo condiviso e che non vedrei come non si debbano condividere ancora in questa seduta, potremmo — se la mia proposta fosse appoggiata da alcuni colleghi (nel numero richiesto) — non per guadagnar tempo ma piuttosto per ottenere il consenso o il dissenso da parte di tutti i nostri colleghi di ogni settore dell'Assemblea, investire per ogni decisione la Camera dell'esame del disegno di legge.

Infatti, non mi pare che debbano sussistere ragioni di grande urgenza; si tratterebbe

di ottenere entro un mese il parere dei nostri colleghi in seduta plenaria. Prego perciò i colleghi di appoggiare questa mia richiesta ed il Presidente della nostra Commissione — ove la mia richiesta fosse appoggiata — di richiamare l'attenzione del Presidente della Camera sull'opportunità che il provvedimento sia riportato all'esame dell'Assemblea plenaria. Dopo che questa richiesta avrà trovato risposta da parte del nostro egregio Presidente, mi riservo, naturalmente in via subordinata, di manifestare il mio voto sul disegno di legge con altre osservazioni.

PRESIDENTE. L'articolo 72 della Costituzione stabilisce che, per rimettere alla Camera un disegno di legge deferito ad una Commissione in sede legislativa, occorre che ne sia fatta richiesta: o dal Governo, o da un quinto dei componenti della Commissione o da un decimo dei componenti della Camera.

CODACCI PISANELLI. Ritengo che questo progetto di legge sia difficilmente accoglibile perché contrasta col principio della irretroattività della legge ed anche con esplicite disposizioni della Costituzione, e precisamente con l'articolo 47 il quale reca: « La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme... ».

Siamo di fronte ad un Ente chiamato Fondo di previdenza per i sottufficiali dell'Esercito. Si tratta evidentemente di un ente di carattere pubblico non passibile di fallimento, ma di liquidazione, nella quale interviene sempre lo Stato, dato che per questi enti di carattere pubblico si provvede sempre alla successione. Ma non è questa la questione principale che io sollevo.

FANELLI, *Relatore*. Viene nominato un commissario per la liquidazione.

CODACCI PISANELLI. Eventualmente; comunque si deve provvedere.

Per quanto concerne l'irretroattività della legge, ricordo che abbiamo un principio generale di diritto, contenuto nell'articolo 11 delle disposizioni preliminari del Codice, in base al quale è vietata la retroattività della legge. A questo principio si può derogare con legge formale del Parlamento, ma occorrono ragioni particolarmente gravi. Con questo disegno di legge ci troviamo in un caso di retroattività, perché i suoi effetti risalgono al primo gennaio del 1948: quindi, si tratta di oltre un anno di retroattività, con la conseguenza che chi aveva percepito un trattamento al 31 dicembre 1947, viene ad avere una somma enormemente superiore rispetto a colui che è andato in congedo successivamente.

Osservo che non soltanto con questo disegno di legge si deroga al principio della irretroattività della legge, e per di più in una materia particolarmente delicata, ma non si tiene neppure conto dei diritti acquisiti. A proposito della retroattività della legge, si è sostenuta la teoria del diritto acquisito, e cioè che quando vi sia una legge retroattiva essa deve rispettare i diritti acquisiti. Nel nostro caso non si può dubitare che si ledano veri e propri diritti acquisiti, perché il sottufficiale che è andato in congedo quando era in vigore una legge ha maturato un diritto che una legge successiva non dovrebbe togliergli.

Inoltre c'è una questione più grave di costituzionalità. Nella Costituzione non vi è solo l'articolo 81 che impedisce nuove spese, ma anche l'articolo 47 che — ripeto — incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme. Il Fondo di cui trattasi fu costituito per incoraggiare il risparmio; basti pensare che esso vive di contributi rappresentati da un centesimo dello stipendio mensile dei sottufficiali. È vero che nella liquidazione interviene anche lo Stato, ma comunque si tratta di risparmio ed il rapporto che sorge ha carattere assicurativo.

Si è detto che per le modificazioni al Fondo di previdenza degli ufficiali non è richiesta una legge, ma può provvedersi con decreto ministeriale. Resta da esaminare se si tratterà di un decreto ministeriale legittimo, considerato l'articolo della Costituzione che tutela il risparmio. Infatti, trattandosi di norme in contrasto con un articolo della Costituzione non sarebbe difficile, una volta costituita la Corte costituzionale, ricorrere contro una legge come questa, perché chi si vedrà dare 6.000 lire invece di 29.000 avrà evidentemente interesse a ricorrere e potrà benissimo impugnare la legge affermando che essa non rispetta la Costituzione.

Si obietta che il Fondo non potrà andare avanti, una volta costretto a sborsare questa somma, e resterà senza patrimonio. Ma trattandosi di un ente pubblico, la questione può essere risolta da una parte contraendo mutui (che non potrebbero essere impediti) e dall'altra parte tenendo presente che un aumento dei contributi porterebbe la possibilità di fronteggiare in avvenire il *deficit* che si determinerà.

Comunque, la situazione di passività in cui l'Ente verrebbe a trovarsi non è irrimediabile e non può escludersi che in avvenire in qualche modo si possa fronteggiare questa passività; si potranno usare particolari accorgimenti per ottenere una integrazione di

fondi anche nell'ipotesi in cui il Tesoro non volesse intervenire.

In sostanza, io affermo che questo progetto di legge non si può accogliere: si presenti un nuovo schema con il quale per provvedere alla necessità dell'Ente si richieda una piccolissima percentuale di nuove imposte da applicare dove si riterrà opportuno. Il Parlamento non si opporrà. Chiederci di compiere un atto contrastante con i principî di equità non mi sembra cosa possibile.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, molto abilmente l'altro giorno faceva osservare che vi è oggi una situazione mutata poiché un tempo il Parlamento era contrario a qualunque aumento di spesa mentre oggi è, forse, il Parlamento che incoraggia a compiere maggiori spese.

Mi permetterei di fare riflettere sul profondo mutamento costituzionale che è avvenuto: prima il Parlamento sorgeva in contrasto con il sovrano per limitare le sue spese, mentre oggi la situazione è diversa: il Parlamento è l'espressione del popolo e quindi è il popolo stesso che attraverso i suoi rappresentanti può chiedere nuove spese quando le ritenga necessarie.

Per queste ragioni non dovete meravigliarvi che io chieda un aumento di spesa. In fondo si tratta della tutela di una categoria e si deve, inoltre, tener conto dell'articolo 47 della Costituzione.

Nella ipotesi che non si accogliesse la mia tesi, io chiederei il rinvio della discussione.

COPPI ALESSANDRO. È strano che io debba essere sempre in contrasto con l'esimio e dottissimo collega Codacci Pisanelli. L'onorevole Codacci ci richiama all'articolo 47 della Costituzione ma io vorrei fare osservare che se questo articolo dovesse avere l'applicazione che oggi si richiede per questo particolare disegno di legge, ogni cittadino avrebbe il diritto di far causa allo Stato. Coloro i quali in una determinata epoca comprarono — per esempio — un titolo del valore nominale di mille lire con una rendita di cinque lire, ed oggi a seguito della svalutazione hanno assistito al crollo dei loro investimenti, potrebbero ricorrere contro lo Stato.

Ora, richiamare l'articolo 47 a questo proposito mi sembra voler ignorare una situazione che è di carattere generale: vi è stata una svalutazione e di questa tutti quanti dobbiamo sostenere le conseguenze. Perciò, di questa svalutazione ne sopporteranno le conseguenze anche i sottufficiali — in quanto hanno fatto dei risparmi — così come le sopportano tutti quanti gli altri cittadini. Occorre anche tener presente che per disposizione statutaria dell'Ente i limiti e la misura del premio, da corrispondersi ai sottufficiali, potranno essere variati con decreto reale, in relazione alle disponibilità risultanti dai bilanci annuali e dagli oneri prevedibili per il futuro.

Dunque, il problema che noi dobbiamo porci sostanzialmente è questo: intendiamo o no mettere questo Ente in condizioni di funzionare e di liquidare, almeno in una certa misura, i premi, oppure no?

Molte considerazioni dell'onorevole Codacci Pisanelli sono giuste ed alcune sue previsioni potranno anche risultare esatte; ma noi dobbiamo ricordare di essere qui in sede legislativa: noi dobbiamo adottare una determinata linea di condotta e deliberare in base a fatti certi. In sostanza possiamo seguire due strade: o, basandoci sullo stesso statuto di questo fondo previdenziale per i sottufficiali dell'esercito, approviamo le norme che hanno già ottenuto la sanzione del Senato e mettiamo l'Ente in condizione di funzionare; o non riteniamo di approvare queste norme e porremo così in crisi l'Ente, crisi che non sta a noi, probabilmente, risolvere, crisi che certamente oggi noi non abbiamo neppure la possibilità di avvisare come risolvere.

È doloroso giungere a queste conclusioni ma bisogna considerare anche che si tratta di un premio previdenziale e non già della corresponsione di una pensione. È lo stato di necessità che c'impone, a mio modesto avviso, di approvare il disegno di legge così come è stato presentato.

ROSELLI. Ritengo che la situazione di questo Ente debba essere considerata non soltanto in sé e per sé, ma anche in rapporto a problemi analoghi di altri enti previdenziali presi in considerazione dallo Stato. È chiaro che esiste una responsabilità statale, per tali enti, in base alla quale lo Stato compie interventi erogando fondi che permettono di sistemarne le diverse situazioni. D'altra parte ci preoccupa la cifra molto forte dei sottufficiali sfollati.

RODINO', *Sottosegretario di Stato per la difesa*. I sottufficiali sfollati sono circa 6000.

ROSELLI. Comunque, a parte le cifre, anche se il numero di questi sottufficiali — che costituiscono il nerbo dell'esercito — non è rilevante, come si era detto, vi è da considerare un fatto. Abbiamo compiuto sacrifici per la Breda, per le industrie in genere, per i salariati, per i mezzadri e per tanti altri lavoratori perché non dobbiamo pretendere dal

Governo che, con la massima generosità possibile e con il massimo impegno, intervenga per tutelare gli interessi di una categoria che tanto preme alla Nazione?

Detto questo, io propongo: prendiamo pure atto che la risposta del relatore alle nostre richieste non è stata sodisfacente (non per colpa sua) e continuiamo nell'esame di questa situazione insieme con il Governo; chiediamo, come ha chiesto l'onorevole Codacci Pisanelli, ancora un rinvio; fermiamoci ancora su questa possibilità di sospensiva e non affrettiamoci a deliberare.

Il Sottosegretario, a mezzo dei funzionari, veda di studiare le possibilità amministrative di bilancio ed extra bilancio in modo da intervenire — con spostamenti ordinari o straordinari — sì da raggiungere la soluzione più favorevole per questi sottufficiali. Noi siamo pronti a collaborare con lui per cercare di risolvere questa questione e non vogliamo pregiudicare con un atteggiamento assenteista la sostanziale risoluzione di questa legge.

Insisto, perciò, affinché venga rinviata la discussione su questo disegno di legge in attesa di ulteriori elementi che il Governo potrà fornirci.

SPIAZZI. Mi associo alla proposta di rinvio perché realmente è giusto che gli interessi dei sottufficiali siano tutelati ed il farlo spetta principalmente a noi, membri della Commissione della difesa. Come ha detto l'onorevole Roselli, così come si è intervenuti per sanare altre situazioni di crisi di diversi enti, ritengo che si debba intervenire anche in questo caso.

CARIGNANI. Prego l'onorevole Relatore, di chiarirmi la situazione finanziaria dell'Ente e di comunicarmi la cifra che ogni sottufficiale liquiderebbe ad oggi.

FANELLI, *Relatore*. L'Ente verrebbe a restituire, date le condizioni in cui si trova, la somma effettivamente versata dall'interessato, cioè 6250 lire. In base al nuovo stipendio, con il versamento del centesimo si verrebbe invece a raggiungere la cifra di 29.400 lire, cifra che l'Ente non è in grado di corrispondere. Noi dobbiamo trovare la possibilità di mettere in condizioni l'Ente di corrispondere la differenza fra 6250 e 29.400 lire.

Personalmente, non trovo difficoltà a rinviare la discussione del disegno di legge. Desidero precisare la mia posizione: già in precedenza ha fatto rilevare che si tratta di una categoria che merita tutta la nostra attenzione, perché si tratta di individui che, avendo raggiunto un limite di anzianità, non hanno più possibilità di trovare impiego. Ho cercato ogni soluzione, ma non c'è via di uscita. Il rinvio potrebbe essere motivato solo dalla possibilità di prender nuovamente contatto col Tesoro affinché venga incontro all'Ente, ma il Tesoro osserva che la legge prescriveva che il versamento che ogni sottufficiale faceva, venisse investito in titoli di Stato; quindi non vi è stata neppure la rivalutazione patrimoniale dell'Ente. Come già ho detto, un analogo provvedimento è stato adottato per gli ufficiali. Se rimandiamo questa legge per ulteriori trattative con il Ministero del tesoro, dovremo riportare in ballo il provvedimento riguardante gli ufficiali, che è già sistemato. Desidero far presente che l'articolo 7 dello Statuto dell'Ente stabilisce: « L'ammontare delle indennità supplementari è stabilito provvisoriamente in misura uguale alla indennità corrisposta dall'Opera di previdenza, ma può essere variato in relazione alle disponibilità risultanti dai bilanci annuali e dagli oneri prevedibili per il futuro. Le variazioni saranno determinate su proposta del consiglio di amministrazione, ecc. ».

Chiarisco, anche, che il sottufficiale all'atto del collocamento a riposo riceve due liquidazioni. La prima riguarda il vero fondo di previdenza per cui lo Stato già interviene; la seconda è una forma di liquidazione aggiuntiva ed il sottufficiale ne acquisisce il diritto il giorno in cui chiede l'iscrizione al fondo.

GUADALUPI. L'iscrizione è però obbligatoria.

FANELLI, *Relatore*. È una forma associativa. Il Tesoro si è irrigidito ed ha detto che non intende intervenire perché nella prima liquidazione è già intervenuto.

Non mi oppongo ad un rinvio per prendere nuovi contatti col Ministero del tesoro, ma credo, comunque, che questo secondo tentativo sarà infruttuoso, perché la Commissione interministeriale ha già trattato l'argomento col Ministero del tesoro e non ha trovato altra soluzione.

Il motivo della retroattività del provvedimento deriva, poi, dal fatto che i cinquemila sottufficiali sfollati devono ancora essere liquidati: per questo sfollamento deriva un maggior obbligo da parte dell'Ente. Nasce, quindi, una giusta preoccupazione.

La consistenza patrimoniale dell'Ente ammonta attualmente a 105 milioni; liquidati questi sottufficiali sfollati, resterebbero in cassa soltanto 5 milioni. Come far fronte alle ulteriori liquidazioni?

RODINO', *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Si tratta di liquidazioni per 180 mi-

lioni, da corrispondersi a circa 6000 sottufficiali.

FANELLI, *Relatore*. L'ufficiale dell'amministrazione dell'Ente, con cui ho avuto contatti, mi diceva che si tratta precisamente di 5071 sottufficiali. L'Ente dovrebbe pagare 116 milioni: ne ha versati 24 ed in cassa ne ha 105; occorre poi pensare anche agli impegni futuri.

Stando così le cose, mi rimetto al parere della maggioranza della Commissione.

CARRON. Mi associo alla proposta del collega Roselli. Faccio rilevare che i sottufficiali si sono impegnati — in base al decreto 22 giugno 1933 — a pagare una determinata somma. Si è stabilito un contratto tra loro ed il Fondo. Ora, ed è questo l'assurdo, si vorrebbe stabilire che il Fondo non paga più in base a quella legge, ma in maniera diversa. Si tratterebbe di un provvedimento ingiusto che colpirebbe una categoria già tanto bistrattata. Mi pare che noi stiamo approfittando di un fatto: che i sottufficiali, non essendosi costituiti in sindacato, non possono scioperare e dimostrare, contro di noi ed il Ministero, il loro malcontento. Abbiamo, comunque, il dovere di tutelare i loro interessi.

BELLAVISTA. Anzitutto desidero fare osservare al Sottosegretario di Stato per la difesa, che questa è la seconda o la terza volta che il Ministero della difesa presenta un provvedimento riguardante i sottufficiali su materie che interessano anche gli ufficiali e che per questi già sono state regolate. Io ritengo che, per economia funzionale, il Ministero della difesa dovrebbe prendere provvedimenti simili per gli ufficiali e per i sottufficiali insieme. In una Repubblica democratica bene organizzata, tenuto conto della importanza dei sottufficiali (cioè di militari di professione) che sono sì in sottordine rispetto agli ufficiali ma non per questo meno necessari, e che costituiscono il nerbo dell'esercito, occorre assicurare ad essi una parità di trattamento.

Io sento parlare di una ulteriore sospensiva. Poiché questo già si è verificato, viste le perplessità sorte in seno alla Commissione, il quinto dei componenti della Commissione ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 72 della Costituzione potrebbe chiedere che questo provvedimento fosse rimesso all'esame dell'Assemblea plenaria. Forse è questa la migliore soluzione.

PRESIDENTE. Faccio rilevare all'onorevole Bellavista che la proposta di rinvio pura e semplice non precluderebbe la possibilità che un quinto dei membri della Commissione o un decimo dei componenti la Camera firmassero la richiesta per il rinvio all'Assemblea dell'esame del disegno di legge.

CARIGNANI. Desidero soprattutto sottolineare le osservazioni dell'onorevole Codacci Pisanelli che nella sua costante preoccupazione di costituzionalista mi pare abbia eccessivamente drammatizzato. Sta di fatto — lo ha ben detto il collega Roselli e lo ha riaffermato l'onorevole Carron — che lo Stato con una legge del 1933 ha assunto la responsabilità di costituire un ente al quale tutti i sottufficiali dovevano accedere corrispondendo una quota x del loro stipendio per realizzare una certa somma nel momento in cui andavano in congedo. Per una serie di contingenze straordinarie, in questo momento i fondi dell'Ente non sono sufficienti a corrispondere quella determinata somma che ai sottufficiali spetterebbe in osservanza alla legge. Secondo i chiarimenti forniti dall'onorevole relatore, si arriva a questa conclusione.

Dal punto di vista strettamente giuridico, quando lo Stato crea un ente, ne fa quasi una sua *longa manus* per un suo settore, onde non gestire direttamente certi fondi. Crea questo ente con determinati vincoli, per cui coloro che ne hanno titolo acquisiscono diritti ben determinati verso di esso.

Tutte le volte che un'ente del genere di quello di cui trattasi, per legittimi motivi, non è più in grado di far fronte ai suoi impegni, evidentemente deve essere interesse dello Stato integrarne i fondi a vantaggio dei contribuenti: perché essi hanno adempiuto al loro dovere versando tutte le somme prescritte e l'ente deve essere sempre in grado di corrispondere quella somma fissata dalla legge. Come l'onorevole relatore ha accennato, per gli ufficiali si è già provveduto o si sta provvedendo in via straordinaria ad integrare questo fondo: questo sarebbe un ottimo precedente per risolvere la nostra questione.

FANELLI, *Relatore*. Gli ufficiali sono già stati liquidati. Anche per gli ufficiali esiste una cassa del genere, però la legge dice che si può provvedere alla liquidazione con decreto ministeriale.

CARIGNANI. In base a quali fondi?

FANELLI, *Relatore*. In base agli stessi fondi che hanno versato.

CARIGNANI. In merito alla richiesta di rinvio alla Camera, io credo che non si dovrebbe accedere a questo ordine di idee anche per una questione di prestigio della nostra Commissione in sede legislativa. Io sono del parere che dobbiamo esaminare a fondo la questione ed emettere una nostra deliberazione definitiva.

RODINO', *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Vorrei precisare, specialmente per gli onorevoli componenti della Commissione che non hanno partecipato alle precedenti sedute, la finalità e la costituzione di questo Ente di previdenza.

Si tratta di un Ente denominato « Fondo di previdenza sottufficiali » — Ente autonomo, che niente ha a che vedere con le amministrazioni militari considerate in sé — istituito con regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930. Questo « Fondo » è tenuto a corrispondere un premio di previdenza ai sottufficiali in carriera continuativa dell'esercito, all'atto del loro collocamento a riposo (e qui si appunta la maggiore preoccupazione di alcuni componenti la Commissione) é un premio aggiuntivo ai sottufficiali richiamati in servizio provenienti dalla carriera continuativa, all'atto del loro ricollocamento in congedo.

Il premio di previdenza e il premio aggiuntivo vanno calcolati, alla stregua del decreto costitutivo e salvo quanto disposto all'articolo 9, di cui dirò appresso, in base ad un centesimo dell'ultimo stipendio percepito per quanti sono gli anni di effettiva iscrizione o reiscrizione al « Fondo ».

Nel periodo di stabilità degli stipendi il « Fondo », coi contributi degli iscritti, poteva agevolmente fronteggiare gli impegni derivanti dal pagamento dei premi di previdenza.

Ma i rapidi noti aumenti verificatisi in breve spazio di tempo, che dall'agosto 1944 al 1° novembre 1948 hanno maggiorato di circa 14 volte gli stipendi dei sottufficiali (per un maresciallo maggiore da lire 13.200 annue si è arrivati a lire 196.000) hanno alterato profondamente il rapporto esistente tra contributi e premi, in quanto mentre per i primi il maggior gettito derivante dagli aumenti si limita a due o tre anni, per i secondi detti aumenti agiscono su tutto il periodo di iscrizione all'Ente.

Incidono, inoltre, in modo preoccupante i provvedimenti che sono stati necessariamente adottati per la riduzione degli organici col conseguente collegamento a riposo di un ingente numero di sottufficiali.

Come ho già accennato, le disposizioni in vigore stabiliscono che il premio di previdenza sia liquidato all'atto del collocamento a riposo prendendo per base l'ultimo stipendio goduto dal sottufficiale — anche per un sol giorno — per quanti sono gli anni di iscrizione all'Ente.

Valga un esempio: un sottufficiale (maresciallo maggiore) iscritto all'Ente dal 1° luglio 1933, viene collocato a riposo per raggiunti limiti di età il 1° novembre 1948.

Ha versato per quote di iscrizione, maggiorate degli interessi, lire 6.300 mentre dovrebbe liquidare un premio di previdenza (in base allo stipendio di lire 196.000 annue goduto per un sol giorno) di lire 29.400 circa. Questa sperequazione può dirsi costante per tutti i gradi.

L'eloquenza di tali cifre lascia ben comprendere che il « Fondo » non potrà mai restituire cinque a chi ha versato uno, e ciò a prescindere anche dalle altre provvidenze, che per legge detto « Fondo » deve attuare a favore dei propri iscritti: sussidi, prestiti a modesto tasso di interesse ecc. ecc.

Tutto ciò pienamente giustifica la presentazione del disegno di legge in esame, il quale trae la sua legittimità dall'articolo 9 dello stesso decreto 22 giugno 1933, n. 930 che così si esprime: « Il premio di previdenza sarà ragguagliato all'uno per cento dall'ultimo stipendio o paga percepiti, per quanti saranno stati gli anni di iscrizione al Fondo previdenza sottufficiali del regio esercito.

« I limiti e la misura del premio potranno essere variati con decreto reale, in relazione alle disponibilità risultanti dai bilanci annuali o dagli oneri prevedibili per il futuro.

« Le variazioni saranno determinate, nella forma di cui al precedente comma, su proposta del consiglio di amministrazione del Fondo previdenza sottufficiali del regio esercito ».

Quindi, il diritto di percepire un assegno pari all'ultimo stipendio è subordinato statutariamente alle possibilità materiali dell'Ente; cioè l'Ente stesso, sia per la sua forma costitutiva, sia per il criterio con il quale questa indennità si è voluta attuare, provvede esclusivamente secondo le proprie disponibilità.

Il rapido succedersi di provvedimenti impreveduti che incidono ed incideranno sull'andamento economico del « Fondo », quali, ad esempio, gli accennati aumenti degli stipendi e la riduzione degli organici dei sottufficiali, nonché il consapevole dovere di tutelare con la vita dell'Ente gli interessi della grande collettività dei sottufficiali e non solo di quelli che vanno in congedo, hanno consigliato la presentazione di questo disegno di legge.

Devo aggiungere ancora che il provvedimento proposto è di grande importanza e riveste anche il carattere di urgenza data la necessità di corrispondere una indennità ai sottufficiali che sono già stati collocati in riposo.

Ora, l'intero ammontare del patrimonio del « Fondo » finora consolidato (cento quindici milioni circa), comprese in esso le necessarie riserve da tenere intangibili pei sottufficiali che rimangono in servizio, non sarebbe sufficiente a coprire la spesa per i premi di previdenza che si aggirerebbe sui 117 milioni pei soli sottufficiali recentemente collocati a riposo per la notoria riduzione degli organici.

Preoccupato di questa situazione, il Ministero è intervenuto — come già accennato in altra seduta — in tutti i modi presso il Tesoro per ottenere una sovvenzione. Non solo abbiamo chiesto una integrazione di 100 milioni con una motivata lettera (nota del 27 luglio 1947, n. 2562), ma io stesso ho prospettato personalmente la questione al Tesoro. Però la Ragioneria generale dello Stato, con foglio n. 147071 del 5 febbraio corrente anno, ha risposto negativamente. Le ragioni esposte dal Tesoro non si riferiscono unicamente alle solite difficoltà di bilancio, ma hanno un carattere ben determinato che già ho posto in luce e che costituiscono una pregiudiziale di diritto all'accoglimento della richiesta.

Questo fondo di previdenza — rispondo a ciò che ho inteso dire dall'onorevole Roselli con l'adesione dell'onorevole Spiazzi — non ha niente a che vedere col trattamento delle pensioni; cioè non si tratta di assegni dovuti dallo Stato. Lo Stato i suoi assegni di pensione li paga nella misura dovuta: gli assegni di cui si tratta costituiscono un premio aggiuntivo. In concreto il « Fondo » si presenta come una forma associativa che non esiste soltanto per i militari ma per molte categorie del personale dello Stato: di casse come queste nell'intera amministrazione statale italiana ve ne sono anzi parecchie e tutte sorte e rette con criterio mutualistico.

CARIGNANI. Perché è stato necessario presentare questo disegno di legge?

RODINO', *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nel decreto del 1933 è previsto che le variazioni statutarie si facciano con decreto reale. Ed io ho già citato l'articolo 9 nel quale si stabilisce che la misura del premio potrà essere modificata in relazione alle disponibilità di cassa. Poiché non è possibile emanare il decreto reale e nemmeno farne emanare uno dal Presidente della Repubblica, è necessaria una legge.

Faccio anche rilevare che tutte le casse di previdenza similari esistenti si sono trovate in questa situazione di crisi. È evidente che, dato lo sbalzo determinatosi negli stipendi, l'integrazione allo Stato a favore del « Fondo di previdenza sottufficiali » comporta l'estensione della provvidenza a favore di un gran numero di istituti e rappresenta quindi per lo Stato un onere considerevole. Né giova il riferimento alle situazioni cui ha accennato l'onorevole Roselli perché, ad esempio, l'Istituto della previdenza sociale ha ben altre finalità e a lavoratori che non godono di questo beneficio, assicura una pensione, mentre la pensione lo Stato la ha già assicurata a tutti i suoi dipendenti.

Il provvedimento è urgente ed in questo senso raccomandavo in altra seduta che il rinvio non fosse molto lungo e perciò mi preoccupo ora di un nuovo rinvio o di una eventuale rimessa all'Assemblea plenaria di questo disegno di legge che è stato già approvato dal Senato. Osservo che più si ritarda, maggiormente si aggrava la situazione economica dell'Ente.

AZZI. Avevo intenzione di domandare i chiarimenti che poi ha fornito l'onorevole Sottosegretario. Il problema si può considerare sotto due aspetti: uno morale o sentimentale, l'altro giuridico. Dopo le precisazioni dell'onorevole Sottosegretario, le preoccupazioni giuridiche scompaiono, perché esiste un articolo dello statuto nel quale si stabilisce appunto che il premio è commisurato alla disponibilità di fondi. Tutti concordiamo nell'affermare che il provvedimento urta contro la nostra sensibilità, ma, considerata la questione dal punto di vista giuridico, non si può più parlare di violazione costituzionale e di eventuale ricorso alla Corte costituzionale. Dispiace che le ragioni sentimentali debbano essere sacrificate alla ragione giuridica, ma sono costretto, mio malgrado, ad arrivare a questa conclusione.

CARRON. Contrariamente a quanto ha detto il collega Azzi, vorrei dar ragione all'onorevole Codacci Pisanelli, in quanto la Costituzione stabilisce che la Repubblica deve tutelare il risparmio, e non sembra che in questo disegno di legge si voglia osservare questo principio.

RODINO', *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Le somme risparmiate sono restituite.

GIAMMARCO. Sì, ma svalutate.

CARRON. Io penso che si debba insistere sulle osservazioni del collega Codacci Pisanelli. È il caso di premere per aiutare il Ministero della difesa affinché rinnovi la domanda al Ministero del tesoro, allo scopo di non danneggiare la classe più diseredata dell'Esercito.

GUADALUPI. Mi rimetto alle osservazioni già fatte nella prima seduta in cui abbiamo discusso questo disegno di legge e che ritengo

restino ancora valide e abbiano originato questa ampia discussione.

All'onorevole Azzi desidero dire che anche sul terreno giuridico le argomentazioni addotte dal Sottosegretario per la difesa non mi pare siano completamente valide.

A mio parere occorre insistere affinché l'Assemblea plenaria si pronunci sulla questione.

Le ragioni dell'onorevole Codacci Pisanelli mi sembrano tuttora valide. Resta il fatto se convenga o meno politicamente investire la Assemblea dell'esame del disegno di legge o accettare la richiesta di sospensiva pura e semplice. Ma questa richiesta su quale argomento è fondata? Se avrò una risposta sodisfacente a codesto quesito che pongo al proponente, mi potrò associare subordinatamente alla stessa; altrimenti riterrò valida la proposta (che sarà certamente appoggiata dai colleghi) di rinviare l'esame del provvedimento all'Assemblea.

SPIAZZI. L'onorevole Azzi ha precisato nel suo breve intervento che giuridicamente non vi possono essere obiezioni al disegno di legge ed ha solo accennato alla questione morale, ma ritengo che in proposito occorra tenere conto delle condizioni finanziarie in cui versano tutti i sottufficiali.

Faccio rilevare all'onorevole Guadalupi che la sospensiva potrebbe esser utile per chiedere al Tesoro, se non altro, di corrispondere almeno un contributo che permetta di raddoppiare la somma che spetta giuridicamente ai sottufficiali. Comunque, se giuridicamente si potesse dimostrare che i sottufficiali hanno diritto ad una rivalutazione dei premi, io sarei favorevole a sfruttare anche questa tesi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Codacci Pisanelli Roselli e Spiazzi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione della difesa, ritenuto che l'approvazione del disegno di legge numero 430 richieda un ulteriore esame di esso ed un nuovo intervento del Ministero della difesa presso quello del tesoro anche in relazione al principio della irretroattività della legge ed alle esigenze di tutelare il risparmio e favorire le legittime aspirazioni dei sottufficiali, rinvia la discussione sul disegno di legge stesso ».

CODACCI PISANELLI. È stato osservato che dal punto di vista giuridico il provvedimento in esame è legittimo, ma osservo che l'articolo 9, cui si riferisce, consente di modificare, l'entità dei premi per l'avvenire e non per il passato. Il disegno di legge, invece, li modifica retroattivamente al 1° gennaio 1948. Ora, la legge può derogare in taluni casi al principio della irretroattività, ma un atto amministrativo, come era il decreto reale, non avrebbe potuto mai derogare a questo principio e mi riferisco all'articolo 9 che prevede per le modifiche di cui sopra l'emanazione di un decreto reale. In base a questo articolo non sarebbe stato mai possibile agire retroattivamente, come si chiede di fare oggi. Questa è la questione giuridica sostanziale per cui mi richiamo al principio della irretroattività della legge. Rilevo, inoltre, che un sottufficiale che va in congedo oggi, prima dell'entrata in vigore di questa legge, ha maturato un suo diritto: quindi noi con questa legge violiamo un diritto acquisito.

L'onorevole Carignani dice che a suo avviso avrei avuto eccessive preoccupazioni di carattere costituzionalistico. Egli ha affermato che trattandosi di un ente costituito dallo Stato, è lo Stato che assume le sue eventuali obbligazioni. Su questo non concordo dal punto di vista strettamente giuridico perché la responsabilità dello Stato per un ente da lui diverso non si può sostenere. In realtà l'obiezione fondamentale è quella della retroattività che si vorrebbe che noi sancissimo; ciò non possiamo fare perché non possiamo privare di un diritto acquisito i sottufficiali.

Rimane ancora quanto ho detto a proposito della tutela del risparmio. Ha detto l'onorevole Coppi Alessandro che chiunque abbia sottoscritto un titolo di credito di rendita pubblica, ad esempio, di mille lire, secondo la mia tesi, potrebbe porsi oggi in lite con lo Stato per ottenerne la rivalutazione. La questione è ben diversa: il « Fondo » non deve restituire un determinato numero di lire, ma un centesimo dell'ultimo stipendio percepito dall'avente diritto all'epoca del congedo.

RODINO', *Sottosegretario di Stato per la difesa*. C'è l'articolo 9 che prevede delle variazioni in relazione alle possibilità del « Fondo ».

CODACCI PISANELLI. Ciò per l'avvenire, non per il passato.

In realtà si tratta di tutelare il risparmio come vuole l'articolo 47 della Costituzione e dato che invochiamo l'articolo 81 così spesso, io non vedo la ragione perché non possa invocarsi l'articolo 47.

L'Ente, poi, è stato costretto ad investire i suoi fondi in titoli di Stato ed anche se giuridicamente non si può sostenere una responsabilità dello Stato, però, dal punto di vista di una superiore giustizia, noi possiamo invocarne l'intervento.

Mi permetto, in conclusione, di insistere sulle obiezioni giuridiche che non sono tanto facilmente superabili: se non ne tenessimo conto, la futura legge potrebbe essere impugnata di fronte alla Corte costituzionale perché col suo effetto retroattivo violerebbe dei diritti quesiti.

COPPI ALESSANDRO. La questione della retroattività potrebbe sorgere qualora fossero stati liquidati dei premi al 1° giugno 1948. Invece tutti i 6000 sottufficiali sono ancora in attesa della liquidazione per effettuare la quale il Consiglio di amministrazione di questo Ente chiede che venga emanato questo provvedimento. Io mi domando, perciò, come, in condizioni di questo genere, si possa parlare di retroattività della legge.

In secondo luogo, non trovo che si possa invocare l'articolo 47 della Costituzione. Occorre solo stabilire se lo Stato deve intervenire per questo Ente, e quindi per tutti gli altri che si trovano o si troveranno nelle stesse condizioni. Perché, se noi ci dichiarassimo favorevoli ad un intervento dello Stato moltissimi altri Enti potrebbero accampare lo stesso diritto.

Per quanto si riferisce alla proposta di rinviare la discussione alla Camera, io esprimo parere contrario perché le possibilità che il Tesoro accolga le nostre richieste non saranno sciupate se la questione rimane in sede di Commissione. Se, invece, dovesse essere portata in Assemblea, evidentemente avrebbe tale risonanza per cui il Tesoro si dovrebbe irrigidire nella sua posizione. Sono anche contrario alla sospensiva.

FANELLI, *Relatore*. Circa la retroattività desidererei chiarire che si è resa necessaria a seguito dei provvedimenti di sfollamento che non erano previsti. Per quanto riguarda la questione giuridica chiedo che non venga dimenticato l'articolo 9, che ho prima letto.

RODINO', *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ho già accennato nel precedente intervento non solo alle conseguenze che possono derivare al « Fondo » per l'eventuale ritardo nell'approvazione del progetto di legge sottoposto all'esame della Commissione, ma anche al diniego del Tesoro, diniego che è motivato non soltanto dalle restrizioni di bilancio ma anche dal fatto che il Tesoro considera questo fondo di previdenza al pari di tutti gli enti mutualistici, per i quali l'intervento dello Stato non si è mai verificato nella nostra legislazione. Quindi, si tratta di approvare un rinvio per impostare, alla Camera o con il Tesoro, una questione che supera di molto la portata del disegno di legge.

Si tratta di stabilire l'intervento dello Stato allo scopo di integrare il premio di assicurazione per tutti gli istituti sorti a fini mutualistici in modo da adeguare i loro fondi al valore della moneta. Mi pare che un rinvio di questo genere debba destare qualche preoccupazione.

CARIGNANI. Riconosco che le preoccupazioni dell'onorevole Codacci Pisanelli sulla retroattività del provvedimento sono fondate e non facilmente superabili.

PRESIDENTE. Do atto a tutti i componenti della Commissione che hanno interloquito del loro chiaro desiderio di tutelare nei limiti di ogni possibilità la categoria dei sottufficiali tanto benemerita.

Pongo in votazione l'ordine del giorno Codacci Pisanelli.

(*È approvato*).

La discussione del disegno di legge è pertanto rinviata ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento delle tasse annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale. (535).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Aumento delle tasse annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale.

Questo disegno di legge è già stato approvato dal Senato.

Invito il relatore, onorevole Spiazzi, a svolgere la sua relazione.

SPIAZZI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come è noto, il tiro a segno italiano deve il suo riconoscimento di istituzione a carattere nazionale proprio al Parlamento, dove ne vennero illustrati gli scopi altamente patriottici: la diffusione tra i civili della conoscenza e dell'uso delle armi portatili per affiancare l'esercito e la preparazione di valenti tiratori da avviare alle competizioni nazionali e internazionali.

Al tiro a segno italiano, in seguito, furono demandati altri compiti e cioè: quello di istituire corsi obbligatori per il rilascio di porto d'arma ai minorenni e per coloro che non hanno prestato servizio militare e quelli di provvedere all'addestramento delle guardie comunali, giurate e notturne e degli altri elementi che prestano servizio armato presso enti pubblici e privati (regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul tiro a segno nazionale).

In seguito al suo continuo sviluppo, il tiro a segno nazionale esplica la sua funzione sportiva ed addestrativa attraverso ben 905 sezioni, dislocate in altrettanti comuni e conta oltre 360.000 iscritti.

È ovvio, quindi, che tale attività importa l'uso di impianti di campi di tiro ben attrezzati, la dotazione di armi e munizioni ed una conseguente organizzazione tecnica ed amministrativa.

Lo Stato, come è noto, ha disciplinato il funzionamento del tiro a segno nazionale con apposite leggi e, con decreto legislativo luogotenenziale del 15 febbraio 1945, n. 108, (*Gazzetta Ufficiale* n. 42, del 7 aprile 1945) venne stabilita in lire 50 la tassa di iscrizione alle sezioni di tiro a segno ed in lire 60 la tassa di iscrizione all'Unione.

Dato che tali cifre non hanno più un adeguato rapporto con l'attuale potere di acquisto della lira, è stata ravvisata l'assoluta urgente necessità di un aumento delle tasse di iscrizione per poter fronteggiare le aumentate spese per stipendio dipendenti, acquisto armi, munizioni, bersagli, ecc.

A ciò provvede quindi il progetto di legge in esame, già approvato d'urgenza dal Senato, il quale fissa in lire 250 la tassa di iscrizione alle sezioni di tiro a segno e in lire 150 quella di iscrizione all'Unione. A differenza di quanto praticato per il passato, la tassa di iscrizione alle Sezioni viene fissata in misura superiore a quella di iscrizione all'Unione, avuto riguardo alle più elevate spese di esercizio che le sezioni sono tenute a sostenere.

Dato che il Ministero del tesoro ha aderito, ed il Senato — come ho detto — ha già approvato d'urgenza, prego gli onorevoli colleghi di voler fare altrettanto, affinché il presente disegno di legge possa venire pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 giugno, per scongiurare così il licenziamento di oltre 3000 dipendenti che da alcuni mesi non riscuotono lo stipendio.

PRESIDENTE. Passiamo, allora, all'esame dell'articolo unico:

« Le tasse annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale sono stabilite, a partire dal 1° gennaio 1949, rispettivamente in lire 250 e in lire 150 ».

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

La seduta termina alle 12,20.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI